



**Cass. Civ., Sez. I, Sent., 09 luglio 2024, n. 18769; Pres. Tricomi, Rel. Cons. Caiazzo**

### **L'affidamento della prole ai servizi sociali**

Nei procedimenti nei quali si discute dell'affidamento della prole ai servizi sociali, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della L. n. 184 del 1983, si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso, che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto, l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.

Minori – Affidamento ai servizi sociali – Compiti dei servizi sociali – Limitazioni della responsabilità genitoriale; **Rif. Leg. Artt. 330 - 333 ss. c.c.**

## **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

#### **Svolgimento del processo**

Con decreto dell'11 ottobre 2018 il Tribunale per i minorenni di Roma, su ricorso del Pubblico Ministero, limitava la responsabilità genitoriale di A.A. e C.C., genitori del minore B.B., nato il 19 febbraio 2008 (16 anni), affidandolo ai Servizi sociali, con nomina di un curatore speciale, ordinando alla madre di ricondurre il figlio a Roma.

Con successivo decreto provvisorio ed urgente del 4.3.19, dopo l'ascolto del minore, lo stesso Tribunale confermava la limitazione e l'affidamento del minore ai Servizi sociali, incaricandoli di reperire una struttura dove intrattenere il minore e organizzarne la frequentazione con il padre.

Con decreto del 29.7.19 la Corte d'appello respingeva il reclamo della madre e in accoglimento del reclamo incidentale del padre, rilevata la disfunzionalità del rapporto simbiotico della madre con il figlio, in termini escludenti la figura paterna, disponeva il collocamento del minore in casa-famiglia e il suo allontanamento dal nucleo familiare materno.

Con decreto del 2.12.19 il Tribunale per i minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale della madre e solo successivamente il minore veniva collocato in una casa-famiglia vicino R; ascoltato nuovamente il bambino nel 2020, con successivo decreto del 9.6.20, emesso in via provvisoria ed urgente, il Tribunale sospendeva anche il padre dalla responsabilità genitoriale, nominando un tutore per il minore, disponendone però il trasferimento in altra struttura a R, incaricando i Servizi sociali di avviare un percorso di psicoterapia individuale.

Con decreto del 10.11.20, la Corte d'appello respingeva i reclami avverso quest'ultimo decreto proposti dal padre e dalla madre del minore, riducendo gli incontri madre-figlio ad uno ogni 15 giorni e gli incontri del padre ad una sola volta a settimana con l'ausilio di uno specialista; con successivo decreto del 29.4.22 il Tribunale, all'esito di una c.t.u., revocava i precedenti decreti sulla sospensione della responsabilità genitoriale, confermando l'affidamento del minore ai Servizi sociali e il suo collocamento in casa-famiglia, nella prospettiva di un graduale rientro presso l'abitazione paterna.

Con decreto del 17.11.22, la Corte d'appello rigettava il reclamo del padre e quello incidentale della madre avverso tale ultimo decreto, osservando che: il provvedimento impugnato era stato attuato in quanto il minore era uscito dalla casa-famiglia il 25.7.22, vivendo presso la madre e pernottando presso il padre a fine settimana alternati; dalla c.t.u. si desumeva la necessità di un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori quale terapia del rapporto con il figlio; nessuno dei due genitori aveva proseguito il percorso di sostegno, mentre il minore proseguiva la psicoterapia; pertanto, entrambi i genitori avevano confermato la propria inadeguatezza genitoriale, rendendo ciò necessaria la conferma della sospensione dalle responsabilità genitoriali, fermo restando la possibilità di occuparsi dell'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascuno, mentre le decisioni più importanti per il minore, sarebbero state di competenza dei Servizi sociali ai quali egli restava affidato in coordinamento con il tutore.

A.A. ha ricorso in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. C.C. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza del 23 aprile 2024 a seguito del rinvio disposto con ordinanza interlocutoria resa all'esito dell'udienza camerale del 26.9.23, con cui il collegio ha osservato che dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti emergevano profili in jure che rendevano necessaria la discussione della causa all'udienza pubblica.

### **Motivi della decisione**

Il primo motivo deduce nullità del provvedimento impugnato per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, in relazione anche all'art. 156, c.2, c.c. In primo luogo, il ricorrente assume che nella parte dispositiva sono stati respinti entrambi i reclami avverso i decreti che avevano sospeso la responsabilità genitoriale, previa nomina del tutore, mentre nella parte motiva la Corte territoriale ha rimesso ai Servizi sociali affidatari di coordinarsi con il tutore per le decisioni più importanti per il minore.

Il ricorrente lamenta altresì che un ulteriore contrasto è emerso tra quanto disposto nel dispositivo, in ordine all'incarico conferito dal Tribunale ai Servizi sociali, confermato dalla Corte d'appello, e la parte della motivazione nella quale la stessa Corte ha previsto un'espressa calendarizzazione delle visite del minore.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 330-333, c.c., 112 c.p.c., 38 disp. att. c.c., per aver la Corte d'appello, nel regolamentare la frequentazione del minore con ciascun genitore, deciso su

materia di competenza del Tribunale ordinario innanzi al quale al momento della decisione era stato promosso il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 330-333, c.c., e omesso esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di decadenza della madre del minore e di reintegra del S. nell'esercizio pieno della responsabilità genitoriale, e alla domanda di rientro del minore presso l'abitazione paterna. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la c.t.u. in primo grado, valorizzandone solo alcuni passaggi conclusivi, non esaminandone altri afferenti alla condotta della madre che non aveva instaurato con il minore un adeguato livello comunicativo e simbolico.

Inoltre, il ricorrente adduce che il giudice di secondo grado non ha differenziato le condotte dei due genitori, con conseguente adozione di diversi provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, come emergenti dalla c.t.u. e dalle relazioni dei Servizi sociali di Roma che avevano confermato l'atteggiamento pregiudizievole della madre nei confronti del figlio, mentre il padre si era reso sempre disponibile a qualunque intervento.

Al riguardo, il ricorrente rimarca anche che il decreto impugnato non aveva tenuto conto di quanto emerso nel giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni circa la condotta della madre, la quale non si era attenuta alle indicazioni dei Servizi sociali, trasferendo il luogo abituale di vita del figlio e presentando false denunce nei confronti del padre per maltrattamenti al minore, in realtà mai verificatisi, della relazione del curatore speciale e di altri elementi di giudizio.

Il ricorrente evidenzia altresì che il decreto impugnato si poneva in contrasto con un precedente decreto della Corte d'appello emesso nel 2019 che, nel rigettare il reclamo della C.C. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, aveva segnalato la condotta altamente pregiudizievole della madre per il figlio.

In definitiva, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado, nel confermare il rientro del minore presso l'abitazione materna, abbia omesso del tutto di considerare che non erano cessate le circostanze contingenti che, nel 2019, avevano determinato l'allontanamento del minore dal contesto materno.

Il quarto motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato per contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo rispetto agli incontri tra il minore e i nonni materni, ed omesso esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di divieto di incontri tra il minore e i nonni materni.

L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato svolto dalla madre denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 6, 8 Cedu, 315-bis, c. 3, 336, 337ter, octies, cc., 161 c.p.c., 12 Convenzione NY, 3,6 Convenzione Strasburgo, per aver la Corte d'appello respinto il reclamo della C.C. senza l'ascolto del minore, all'epoca tredicenne- ascolto delegato al c.t.u. - avendo omesso di esaminare il motivo relativo.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente deduce un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo del decreto impugnato in quanto, la Corte d'appello nella parte dispositiva ha respinto tanto il reclamo principale, quanto quello incidentale, mentre – nella parte motiva – ha rimesso al Servizio sociale affidatario di coordinarsi con il "tutore" per l'assunzione delle decisioni più importanti riguardanti la vita del minore e ha regolamentato in maniera dettagliata la frequentazione di M. con ciascun genitore.

Invero, non sussiste alcun contrasto implicante nullità del provvedimento impugnato.

Il Tribunale aveva già revocato la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale in precedenza disposta, cui era connessa la nomina del tutore, di guisa questa statuizione di primo grado, peraltro non gravata da alcuna impugnazione, non è stata oggetto della pronuncia della Corte di appello.

La Corte di merito, infatti, nel rigettare i reclami, ha espressamente confermato le limitazioni alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, già disposte in primo grado e ivi accompagnate dall'affidamento del minore ai Servizi sociali e dalla nomina del curatore speciale con specificazione dei poteri loro attribuiti in conseguenza del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;

ne ha, quindi, ulteriormente individuato i compiti, indicando le concrete misure da applicare in considerazione delle esigenze del minore accertate all'esito delle attività istruttorie svolte nel corso del procedimento di secondo grado, di modo da assicurarne la migliore rispondenza all'interesse del minore.

Nessuna contraddizione emerge pertanto dal raffronto tra parte motiva e dispositivo.

La decisione impugnata risulta peraltro conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare recentemente, rimarcando che nei procedimenti nei quali si discute dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della L. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina (Cass., n. 32290/23).

Nel caso in esame, ricorre sicuramente la seconda ipotesi e la decisione impugnata vi ha dato retta applicazione.

Tanto premesso, va osservato che la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, già pronunciata dal Tribunale aveva implicato la cessazione del tutore - ma non la cessazione del curatore speciale - sicché, pur se il riferimento nella motivazione al "tutore" appare in contrasto con la motivazione e con la sostanza del provvedimento impugnato, non sussiste un irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo, come dedotto dal ricorrente.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale contrasto determina la nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass., n. 26074/18).

Nella specie, il decreto impugnato è chiaramente comprensibile nel suo contenuto di conferma della limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento del minore ai Servizi sociali ed al curatore speciale, come stabilito dal Tribunale, previa specificazione delle concrete misure e disposizioni di attuazione da parte della Corte di merito alla luce dell'evoluzione della situazione concreta. Esso non è inficiato dall'improprio riferimento al tutore provvisorio contenuto nella motivazione: al riguardo, occorre evidenziare che la Corte di merito ha statuito che le decisioni più importanti per il minore avrebbero continuato ad essere di competenza dei Servizi sociali e, quindi, del curatore speciale, pur riferendosi in maniera impropria, come detto (verosimilmente frutto di mero lapsus calami) al coordinamento con il tutore provvisorio.

Il secondo motivo è infondato.

Va osservato che, in materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del Tribunale ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni (Cass., n. 3780/23; n. 3490/21).

Inoltre, la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al Tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al Tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poiché il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato (Cass., n. 16340/21).

Nel caso concreto, alla data del decreto (29.4.22) - che aveva revocato i precedenti decreti sulla sospensione della responsabilità genitoriale, confermando l'affidamento del minore ai Servizi sociali e il suo collocamento in casa-famiglia - il cui reclamo è stato deciso con il provvedimento oggetto di causa, non era ancora pendente il giudizio di divorzio tra le parti (il cui ricorso è stato depositato l'11.7.22), per cui ne consegue l'insussistenza della vis abtractiva del Tribunale ordinario, alla luce dell'art. 38 disp. att. nella formulazione, modificata nel 2022, applicabile *ratione temporis*.

Il terzo motivo è infondato. L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass., n. 8584/20; n. 6322/22).

Nella specie, il ricorrente non ha lamentato l'omesso esame della c.t.u. nella sua interezza, ma di una sua parte per cui può ritenersi che la doglianza afferisca piuttosto, in sostanza, al merito della valutazione istruttoria.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d'appello non abbia differenziato le posizioni dei due genitori, omettendo di disporre la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale per la madre in ragione della gravità delle sue condotte come desumibile dalla serie dei documenti prodotti ed indicati analiticamente in ricorso.

Viene in rilievo, di fatto, una censura del merito dei fatti dei quali si chiede il riesame, avendo il decreto impugnato esaminato, seppure sinteticamente, i comportamenti di entrambi i genitori, pervenendo alla conclusione della loro persistente inadeguatezza nella cura del minore, da giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale, con attribuzione ai Servizi sociali delle decisioni rilevanti per la vita del figlio minore.

Al riguardo, il ricorrente ha prodotto sentenza definitiva della CEDU, del 19.10.23 - successiva dunque al decreto impugnato -, pronunciata su ricorso del ricorrente, che ha ritenuto che il provvedimento della Corte territoriale, impugnato in questa sede, abbia violato l'art. 8 CEDU, in quanto le autorità giudiziarie interne non avevano adottato le misure adeguate per la tutela dei rapporti tra il padre e il minore, né adottato misure volte a preservare il minore dall'ambiente materno che costituiva per lui fonte di grave sofferenza psicologica, tollerando che la madre impedisse l'instaurazione di un rapporto reale tra gli stessi, con la conseguenza che la perdurante ed ingiustificata limitazione dei contatti del ricorrente con il figlio, per quasi sei anni, ha avuto un impatto rilevante e devastante sulla vita familiare di entrambi e sulla vita privata del minore il quale ha sofferto anche del rapporto con la madre a causa della manipolazione psicologica alla quale il minore stesso era stato, ed è ancora, dalla stessa sottoposto.

La Corte CEDU, nel rilevare l'inadeguatezza genitoriale della madre, ha altresì censurato la decisione del Tribunale per i minorenni di ripristinare il collocamento del minore presso la madre (dopo i due anni trascorsi in casa-famiglia, in contrasto con le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in primo grado).

Ora, premesso che, come rilevato anche dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria, tale sentenza non può influire sul giudizio in questione, atteso che l'art. 391 quater, c. 1, c.c. (in ordine alla revocazione per contrarietà alla Convenzione CEDU) non è applicabile alla fattispecie ratione temporis, va comunque osservato che il rientro del minore dalla casa-famiglia è monitorato dai Servizi sociali al fine di fronteggiare le problematiche dei genitori.

Inoltre, giova evidenziare che la sentenza CEDU ha stigmatizzato i provvedimenti emessi in ordine al rapporto tra il minore e la madre e all'ingiusta limitazione dei contatti del ricorrente con il figlio, mentre il decreto in esame ha riguardato anche il profilo dell'inadeguatezza delle capacità genitoriali dello stesso ricorrente.

Il quarto motivo è infondato in quanto dall'esame del decreto impugnato non si evince il lamentato contrasto tra la motivazione e il dispositivo in ordine alla regolamentazione degli incontri tra i nonni materni e il minore, argomento che non risulta trattato dalla Corte d'appello. In particolare, il ricorrente, muovendo dal presupposto che la Corte territoriale, nel rigettare i reclami delle parti, avesse inteso confermare le disposizioni del decreto di primo grado - che aveva incaricato i Servizi sociali di organizzare incontri protetti tra i predetti nonni e il minore - ha prospettato l'inconciliabilità di tale statuizione con la parte della motivazione del decreto oggetto di causa che riguarda le modalità di frequentazione del minore da parte degli stessi nonni, attraverso la previsione di una relativa calendarizzazione.

Sul punto, viene in rilievo un'attività d'interpretazione di quanto deciso dalla Corte d'appello, nel senso che è da escludere l'invocato irriducibile contrasto, e la nullità prospettata.

Né, infine, è da accogliere la doglianza afferente all'omesso esame del motivo di reclamo sul divieto d'incontri tra i nonni materni e il minore, in quanto il decreto impugnato ha esaminato la questione, confermando la legittimità di tali incontri, sebbene non abbia espressamente richiamato le modalità sulla relativa protezione.

Atteso il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è da ritenere dunque assorbito.

Le spese seguono la soccombenza. La causa risulta esente dal contributo unificato.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge.

Dispone altresì che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2024.